



# COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

## *Regolamento comunale per la localizzazione sul territorio di impianti fotovoltaici con potenza fino a 1 MW*



**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Tel 0999558620-621-622-623 – fax 0999558632  
e-mail [comune.lizzano.utc@tiscali.it](mailto:comune.lizzano.utc@tiscali.it)

**Delibera C.C. n. 25  
in data 29 luglio 2008**

## SOMMARIO

	Premessa.....	3
1	Finalità ed oggetto del regolamento.....	5
	1.1 Definizioni .....	5
	1.2 Ambito di applicazione .....	5
2	Aree per l’installazione degli impianti fotovoltaici.....	5
	2.1 Disposizioni per l’installazione .....	7
3	Documentazione da presentare a corredo dei progetti .....	9
4	Procedure di minimizzazione .....	10
5	Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone tipizzate “E agricole” dal vigente P.R.G. ....	10
6	Monitoraggio impianti installati.....	11
7	Contributi di valorizzazione.....	11
8	Entrata in vigore .....	11

## Premessa

La Direttiva Europea 2001/77/CE nasce per promuovere l'utilizzo e l'installazione di impianti ad energia rinnovabile nei paesi della Comunità Europea. Tale direttiva è stata recepita, in Italia, con il Decreto Legislativo 387/03.

L'art.12 comma 1 del medesimo decreto così recita: "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

L'art.7 specifica inoltre il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici.

Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive (MAP) del 28/07/05 ("Decreto Marzano") ed il più recente Decreto del 19 febbraio 2007 hanno recepito tale articolazione definendo i criteri di incentivazione e stabilendo un sistema di tariffe incentivanti ("Conto Energia") differenziate sulla base della potenza nominale e della tipologia degli impianti.

Sempre il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'art. 12 comma 10, prevede che le Regioni procedano alla regolamentazione dell'installazione di impianti ad Energia Rinnovabile sul territorio.

La Regione Puglia con delibera n. 35 del 23 gennaio 2007 avente per oggetto " Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lvo 29 dicembre 2003 n.387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio" ha approvato le "Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio" secondo l'Allegato A della stessa delibera.

In particolare, relativamente alle procedure, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una **autorizzazione unica**, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni: il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

Secondo il paragrafo 1.2 "indirizzi applicativi" dell'Allegato A, in applicazione dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art.2 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 387/2003;
2. le centrali ibride come definite dall'art.8 comma 2 del D.lgs 387/2003;
3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art.17 del D.lgs 387/2003.

In applicazione dell'art.6 del D.lgs 387/2003, gli impianti di cui ai punti precedenti, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale non superiore a 20 KW, non necessitano dell'autorizzazione unica, ma sono soggetti a Denuncia di Inizio dell'Attività.

In deroga alla predetta prescrizione di cui ai punti 1, 2 e 3, non necessitano dell'autorizzazione unica, essendo comunque soggetti alla DIA:

- a) gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KW e fino a 1 MW, posti su edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire;
- b) gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KW e fino a 1 MW, realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell'ubicazione, di quanto specificato nell'art.12 comma 7 del D.lgs 387/2003, che cita testualmente: "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

La Regione Puglia con la propria legge n. 1 del 19/02/2008 ha ulteriormente specificato l'ambito di applicazione del **regime semplificato della DIA**, come segue:

*Art. 27 (Applicazione della disciplina di denuncia inizio attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

*1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:*

- a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire;*
- b) impianti eolici on-shore;*
- c) impianti idraulici;*
- d) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;*
- e) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;*
- f) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;*
- g) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.*

*2. Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003.*

Per la genericità della normativa regionale, almeno fino ad oggi, si rende necessario per questo Comune disciplinare a livello locale l'insediamento sul territorio comunale degli impianti fotovoltaici con potenza fino a 1 MW, destinati alla produzione di energia elettrica da immettere sulla rete distributiva ed in minima parte per autoconsumo che sono autorizzati a seguito della presentazione di una semplice D.I.A.

Questo Comune, al fine della salvaguardia in materia di sostegno nel settore agricolo, di cui al citato D.lgs 387/2003, ha ritenuto necessario, ove non sussistano piani di programmazione o specifici regolamenti regionali, dotarsi di opportuni parametri urbanistici di controllo, al fine di ovviare al proliferare indiscriminato di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1MW, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie così come specificato nel più volte citato art.12 comma 7 del D.lgs n.387/03.

Pertanto, il presente regolamento si propone lo scopo di garantire il corretto inserimento nel territorio, tenuto conto degli impatti potenziali più rappresentativi degli impianti fotovoltaici.

## **Art. 1 - Finalità ed oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1MW, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della deliberazione regionale n.35/2007 e dell'art. 27, comma 1 lett. a) e comma 2 della L.R. n. 1/2008, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

### **1.1 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.

### **1.2 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici con potenza fino a 1MW, posti su edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire, nonché agli impianti fotovoltaici con potenza fino a 1MW, realizzati in zone classificate E agricole dallo strumento urbanistico vigente.

Sono esclusi dal presente regolamento, gli impianti fotovoltaici, soggetti alle procedure di cui alla "Autorizzazione Unica Regionale"(Allegato "A" deliberazione G.R.n.35/07) nonché quelli di potenza non superiore a 20 KW, la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali e industriali, fatte salve le prescrizioni previste dai regolamenti e Norme Tecniche di Attuazione.

Ove previsto dalle Leggi e Regolamenti vigenti la D.I.A. dovrà essere integrata con l'autorizzazione paesaggistica (art.5.01 NTA dell'adeguamento del PRG al PUTT/P), oltre alle autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale. (Autorità di Bacino Puglia, Enti Militari, Enti Demaniali, Enti Parco, Enti di controllo in merito alle procedure relative al "sito di interesse nazionale" ecc..).

## **Art. 2 - Aree per l'installazione degli impianti fotovoltaici**

In relazione alle numerose richieste che in questo periodo sono pervenute presso il Comune di Lizzano per l'installazione di impianti fotovoltaici da ubicare in zona agricola, e all'esigenza di limitare l'impatto ambientale costituito dall'impegno di notevoli porzioni del territorio comunale, è apparso opportuno procedere ad individuare e stabilire alcuni criteri tesi a razionalizzarne la realizzazione e a contenerne l'impatto, al fine di tutelare le risorse naturalistiche, paesaggistiche, culturali, nonché le produzioni agricole strategiche del territorio.

Tali tipi di impianti rischiano di produrre degli impatti negativi indiretti sulle componenti ambientali, qui di seguito riportati:

- parcellizzazione del paesaggio rurale, il quale, invece, dovrebbe essere salvaguardato e valorizzato nei suoi elementi di identità e di equilibrio, tipici delle aree agricole;
- occupazione di suoli a media-alta fertilità, per un vincolo temporale di 25-30 anni, con conseguente modifica del microclima sottostante i pannelli fotovoltaici;
- eliminazione e degradazione del manto vegetale preesistente nei casi di installazioni giacenti su aree naturali, subnaturali o seminaturali (vegetazione a macchia o gariga, prati stabili, aree a pascolo naturale, cespuglietti e arbusteti, aree a ricolonizzazione naturale).

Per altri versi, si ricorda che l'art. 12 comma 7 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387 asserisce che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate "E" dai vigenti strumenti urbanistici.

Per tale motivo si è individuato un criterio di idoneità, per tutti gli impianti fotovoltaici ricadenti in aree agricole, basato sulla "autoproduzione energetica".

In altre parole gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree di pertinenza di stabilimenti produttivi nonché di imprese agricole, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 n. 79, è definito "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio.

È obiettivo e finalità di tale criterio, quello di generare delle condizioni di "autosostenibilità energetica" diffusa nel territorio mediante la microgenerazione fotovoltaica.

Si tratta perlopiù di piccoli-medi impianti, comunque adiacenti a realtà agricole o produttive preesistenti, e la cui dimensione (nonché occupazione del suolo) sarà autoregolamentata e vincolata al regime di autoproduzione. Dunque l'impianto non potrà essere in nessun caso sovradimensionato rispetto alle richieste dell'utenza, se non per un surplus del 30% dell'energia elettrica prodotta, che potrà essere venduta al gestore della rete.

Si considerano inoltre idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, le aree del territorio comunale che risultano trovarsi in condizioni di compromissione dal punto di vista ambientale o paesaggistico, costituite ad esempio da aree di cava dismesse. Risultano, ancora, idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, le aree industriali, artigianali e produttive, in quanto appositamente deputate ad accogliere impianti di natura industriale dai vigenti strumenti urbanistici e territoriali.

Alla luce di tali indicazioni, e fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3) del Decreto 19 febbraio 2007, possono essere installati impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- a) aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, di imprese agricole, di potabilizzatori, di depuratori, di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, di impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito all'art.2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 n. 79 e ss.mm.ii.;
- b) aree industriali o artigianali così come individuate dal PRG vigente quali: Piani per l'Insediamento Produttivo (PIP), Zone D (con esclusione di quelle nella zona costiera);
- c) aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite da:
  - c.1) perimetrazioni di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata;

In particolare, per quanto riguarda la tipologia di cui al punto c), al fine di tutelare il ripristino ambientale di quelle aree che, benché compromesse, continuano a mantenere alcuni caratteri di pregio naturalistico o storico-archeologico, sono da considerare idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici le perimetrazioni di cave dismesse che rispettano le seguenti condizioni:

- I. assenza di aree naturali, sub-naturali o seminaturali (Norme Tecniche d'attuazione del Piano Urbanistico territoriale per il Paesaggistico), in adiacenza alle perimetrazioni di interesse;
- II. aree di tipo pianeggiante purché non visibili dalle principali reti viarie;
- III. assenza di beni paesaggistici, nel raggio di 100 metri dalle perimetrazioni di interesse;
- IV. assenza di aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate nel raggio di 100 metri dalle perimetrazioni di interesse;

- V. per le sole aree di cava: elaborazione di un dettagliato piano di recupero da presentare contestualmente all'avvio dell'istanza di verifica, con obbligo di conclusione della fase di ripristino prima dell'avvio dei lavori dell'impianto fotovoltaico.
- d) aree in zona agricola, come individuate dal PRG, dove è consentita la installazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW con l'applicazione dei seguenti divieti:
1. Su aree ricadenti all'interno di una fascia di duecento metri, misurata dal perimetro esterno delle aree tipizzate come non agricole del vigente P.R.G. (A, B, C, Eb, Eb1, Eip ed F), su tutto il territorio comunale;
  2. Su aree extraurbane interessate da vincoli paesaggistici, idrogeologici, forestali, archeologici, ecc., così come individuati:
    - dal PUTT/p della Regione Puglia e dai primi adempimenti del PUTT – P così come approvati con delibera di C.C. n. 6 del 21/01/2003 per Ambiti Territoriali Estesi (ATE) "A valore eccezionale" e "B valore rilevante" del PUTT/P ed Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P, per questi ultimi con riferimento sia all'area di pertinenza che all'area annessa;
    - Zone con segnalazione architettonica/archeologica del PRG;
    - Zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;
    - dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'A.d.B. di Puglia (aree ad alta pericolosità idrogeologica);
    - dalle aree percorse dal fuoco e quelle a rischio di incendi di cui al O.P.C.M. 3606/2007 e atti consequenziali;
  3. Nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico superficiale, così come definito dagli articoli 6 e 10 delle Norme Tecniche del PAI;
  4. Su terreni agricoli coltivati ad uliveto o a vigneto e/o tendone o interessati da colture agrarie arboree pluriennali e/o di pregio;

## **2.1 Disposizioni per l'installazione**

La installazione degli impianti fotovoltaici, dove consentita secondo le precedenti disposizioni, deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) Al fine di ovviare al proliferare indiscriminato di impianti fotovoltaici, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie, così come specificato nel più volte citato art.12 comma 7 del D.Lgs n.387/2003, gli impianti ricadenti su suoli che risultano tra loro contigui, ovvero anche se non confinanti tra loro, che risultino essere poco distanziati e collocati in una unica proprietà, si configurano come unico impianto fotovoltaico e pertanto soggetti alle procedure di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dall'art.2 dell'allegato "A" della deliberazione G.R.n.35 del 23 gennaio 2007, che prevede il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Regione Puglia, nel caso in cui la sommatoria delle singole potenze sia superiore ad 1MW. Al fine dell'esatto adempimento della presente disposizione non saranno accettati ampliamenti di un impianto già esistente seppur in aree attigue della stessa particella catastale o di particelle confinanti, ammesso che tali ampliamenti determinino il superamento del predetto limite.
- b) Poiché l'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali o di pregio, né da uliveto, vigneto e/o tendone, detta condizione dovrà essere attestata da una perizia

- giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- c) rispetto delle distanze dai fabbricati e dai confini così come previste dal P.R.G. vigente per i fabbricati in zona agricola;
  - d) rapporto di copertura non superiore al 70% (compresi gli eventuali fabbricati esistenti o da realizzare), con riferimento all'intero fondo interessato dal progetto, con piantumazione degli spazi liberi circostanti l'impianto con cespugli ed essenze arboree della macchia mediterranea, adatte a mitigare l'impatto visivo rispetto al paesaggio agrario circostante;
  - e) l'intera superficie delle particelle catastali interessate dal progetto deve essere asservita all'impianto con atto notarile da presentare prima dei termini della DIA;
  - f) rispetto delle distanze dalla viabilità previste dal Codice della Strada;
  - g) tutti gli impianti, soggetti alla procedura della DIA e alla procedura dell'autorizzazione unica regionale, sono consentiti fino alla **copertura** di una superficie complessiva non superiore all'**1,50%** del territorio comunale, fatta eccezione per gli impianti per autoconsumo, i quali non sono computati ai fini del raggiungimento del predetto limite dell'1,50%, purché di potenza non superiore a 1 MW;
  - h) la **distanza** tra impianti fotovoltaici non destinati all'autoconsumo dovrà essere non inferiore a mt. **200** con il rispetto di quanto disposto alla precedente lett. a); impianti a distanze inferiori dovranno essere autorizzate dal Consiglio Comunale;
  - i) gli impianti assoggettati per legge ad Autorizzazione Unica sono sottoposti a **valutazioni specifiche** di volta in volta da parte del Consiglio Comunale;
  - j) i **proprietari** degli impianti si impegnano a prestare, a favore del Comune, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di € 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni KW di potenza elettrica autorizzata, per lo smaltimento dei materiali e delle attrezzature di cui è composto l'impianto alla cessazione dell'attività; lo smaltimento definitivo dovrà avvenire entro un anno dalla data di fine attività;
  - k) tutela delle essenze arboree tipiche del territorio, quali uliveti, vigneti, querceti, ecc.;
  - l) Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti metri 0,30 dal suolo, con un'altezza massima totale di metri 2,00. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n.285 e DL 10/09/1993 n.360). E' fatto obbligo il rispetto e la salvaguardia delle recinzioni in muratura a secco, già esistenti ed in tal caso è consentita la realizzazione della recinzione in struttura leggera retrostante lo stesso muro.
  - m) Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al

funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.

### **Art. 3 - Documentazione da presentare a corredo dei progetti**

L'istanza per l'installazione degli impianti deve essere corredata oltre che dalla documentazione prevista dal DPR n. 380/01, dal Regolamento Edilizio comunale e dalla documentazione già specificata al precedente art. 2, paragrafo 2.1 lett. b) , e) e j), anche dalla seguente documentazione:

1. descrizione, attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto territoriale e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici;
2. appartenenza a percorsi panoramici e ad ambiti di ricezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie);
3. rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area di interventi e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. In particolare la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche alle aree contermini, per un'area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile;
4. relazione sulla durata di permanenza dell'impianto e sulle forme di rimozione e smaltimento a fine ciclo;
5. gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e comprendono:
  - a) inquadramento dell'area e dell'intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica o ortofoto, nelle scale 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 o di maggiore dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile o coincidente con la cartografica descrittiva dello stato di fatto, con l'individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);
  - b) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione);
  - c) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2.000, 1:500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;
  - d) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto, con le coloriture convenzionali, nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;
  - e) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie e delle parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto;
  - f) simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione dell'impianto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità ed adeguatezze delle installazioni nei riguardi del contesto paesaggistico;

- g) fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati, e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

Nel caso di **impianti a regime di autoproduzione** sarà inoltre necessario presentare:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. di "autoproduttore" così come definito all'art.2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 n. 79;
- produttività stimata per l'impianto fotovoltaico espressa in kWh/anno;
- tipologia delle utenze da servire e consumo stimato (sulla base dell'analisi delle fatturazioni energetiche negli anni precedenti) per le stesse espresso in kWh/anno.

#### **Art. 4 - Procedure di minimizzazione**

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio - risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

#### **Art. 5 - Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone tipizzate "E agricole" dal vigente P.R.G.**

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- fidejussione bancaria assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere d'importo pari a quello specificato al precedente art. 2 paragrafo 2.1 lett. j) e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto.
- Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa A.C..
- Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto.

In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

I proponenti sono tenuti a comunicare a questa Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

#### **Art. 6 - Monitoraggio impianti installati**

Al fine di esercitare le operazioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati sul territorio comunale è istituito un apposito registro presso l'U.T.C. dove sono riportati i dati di inizio e fine attività, le risultanze dei controlli periodici eseguiti e tutte le altre eventuali annotazioni ritenute necessarie, inclusa quelle che riguardano l'indice della copertura per il controllo del limite del 1,50% di territorio comunale interessato.

#### **Art. 7 – Contributi di valorizzazione**

A titolo di contributo di valorizzazione e riqualificazione ambientale è dovuta al Comune una somma una tantum pari al 7% del documentato costo dell'impianto, da versarsi prima dell'inizio dei lavori.

Su richiesta della Ditta interessata e qualora l'Amministrazione Comunale dovesse ritenerlo conveniente, il contributo di cui innanzi potrà essere convertito in interventi di pubblico interesse compresa la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici a completo carico della stessa Ditta, ovvero nella corresponsione di royalties da calcolarsi sulle somme della vendita della produzione di energia elettrica.

La relativa convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale e solo a seguito di tanto potrà essere svincolato il contributo dovuto e versato per potere dare inizio ai lavori.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività delle delibera di approvazione.

Tutti i progetti già presentati agli atti del Comune e con istruttoria in itinere dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni.